



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 25

Monselice, 05-04-2020

Oggetto: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSE AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI MERCATI PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO

PREMESSO che

- ❖ che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;
- ❖ che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus;
- ❖ che con successive ordinanze del Ministero della salute e del capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;
- ❖ che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanze n. 28 e 29 del 12/3/2020, 30 del 18/3/2020, 33 del 19/3/2020, 36 e 37 del 3/4/2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale ed il contrasto dell'assembramento di persone la cui efficacia è stabilita fino al 13 aprile 2020;

RICHIAMATO in particolare il D.P.C.M. 11/3/2020 riportante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" da virus COVID-19, mediante il quale è stato disposto all'art. 1 comma 1 n. 1) la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

PRESO ATTO che l'Ordinanza n. 37 del 3/4/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, al punto 3 a) del dispositivo prevede il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

1. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo are del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:@comune.monselice.padova.it

PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: www.comune.monselice.padova.it

4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

RITENUTO pertanto di adeguare la struttura dei mercati del lunedì e del venerdì limitatamente al periodo nel quale sarà in vigore l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3/4/2020 e di prevedere le conseguenti disposizioni di carattere igienico sanitario nonché di controllo;

PRESO ATTO della consistenza e della dislocazione geografica dei mercati del lunedì e del venerdì e ritenuto che l'applicazione delle misure di contenimento igienico sanitario possa essere realizzata solamente in presenza di una concentrazione di tutti i banchi alimentari in un unico spazio;

RITENUTO di individuare tale area nella piazza Ossicella che, sia per caratteristiche dimensionali, sia per la presenza dei necessari sottoservizi, ospita già i banchi del settore alimentare del mercato e si presta ad una corretta delimitazione mediante transenne ed alla predisposizione dei varchi separati per accesso/uscita e non interferisce con altre aree di circolazione.

CONSIDERATO che, presso la struttura di proprietà comunale di via Piave, si svolge un mercato particolare finalizzato alla vendita diretta di prodotti agricoli denominato Agrimons - Mercato della freschezza che costituisce un importante punto di riferimento per la cittadinanza e che si ritiene di dover assoggettare ad una disciplina analoga rispetto ai mercati alimentari del lunedì e del venerdì;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sia a livello nazionale sia a livello comunale;

RITENUTO opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la regolamentazione temporanea dello svolgimento del mercato per la vendita di soli generi alimentari adeguandola alle disposizioni introdotte dal DPCM 11/3/2020 e dell'O.P.G.R. n. 37 del 3/4/2020;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;

CONSIDERATO altresì che l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

ORDINA

con decorrenza dalla data odierna e per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3/4/2020, successive proroghe ed estensioni territoriali disposte dallo Stato, e delle ulteriori misure adottate dallo Stato e dalla Regione, finalizzate a garantire il distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo are del **potere sostitutivo:** Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-gio-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:@comune.monselice.padova.it

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: www.comune.monselice.padova.it

1. i mercati settimanali del lunedì e del venerdì per la vendita dei soli generi alimentari si svolgeranno esclusivamente in Piazza Ossicella con le seguenti prescrizioni:
 - ❖ l'area di vendita dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita;
 - ❖ la delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso ed un separato varco per l'uscita del pubblico.
 - ❖ dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - ❖ i venditori ed i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine od indossare altro dispositivo/capo di abbigliamento che garantisca la copertura di naso e bocca;
2. il Mercato della Freschezza – Agrimons, che si svolge presso la struttura comunale di via Piave dovrà osservare le medesime prescrizioni indicate al punto 1) per il mercato di piazza Ossicella.
3. La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p..

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene:

- ❖ pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

e comunicata a

- ❖ operatori economici dei mercati interessati.
- ❖ Comando di Polizia Locale.
- ❖ Stazione Carabinieri di Monselice.
- ❖ Dirigente Area Affari Generali – SUAP.
- ❖ Protezione Civile.

II SINDACO
BEDIN GIORGIA

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area:

Unità:

Responsabile del procedimento:

Titolo del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:@comune.monselice.padova.it

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: www.comune.monselice.padova.it